



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE**  
**Suole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate**  
Via 4 Martiri di Lovere, 12/b – 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)  
Telefono: 035 830 709 - Sito Web: <https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/>  
PEO: [bgic85200d@istruzione.it](mailto:bgic85200d@istruzione.it) - PEC: [bgic85200d@pec.istruzione.it](mailto:bgic85200d@pec.istruzione.it)  
Codice Meccanografico: BGIC85200D – Codice Fiscale: 95119090165 - Codice Univoco: UF5VIG

## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

### **SEZIONE - Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO"**

Approvato dal Collegio dei docenti in data 07/03/2023 (delibera 45) e  
dal Consiglio di Istituto in data 29/03/2023 (delibera 66)

#### **PREMESSA**

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*. Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581 -582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
- dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.

Il presente Regolamento sul (cyber)bullismo risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

1. **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo all'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata.

2. **IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi, per la giornata nazionale contro il (cyber)bullismo a scuola e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

3. **IL COLLEGIO DOCENTI**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. **IL CONSIGLIO DI CLASSE**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. **IL DOCENTE**

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

## 6. IGENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

## 7. GLIALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

## INTERVENTO DELLA SCUOLA

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; *in primis* sono i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi.

Dai 14 ai 18 anni i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di **pubblico ufficiale** va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante **ha l'obbligo di riferire eventuali fatti-reato, in danno o ad opera di minori.**

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il **bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.**

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione e al recupero dello studente. In questa fase è determinante la **collaborazione con i genitori**, invitati a non sottovalutare i fatti. Esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo va data **informazione immediata al Dirigente Scolastico**. A fenomeni di bullismo o cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri **reati procedibili d'ufficio** (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

### MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

- *la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione, specie se reiterata*
- *l'intenzione di nuocere*
- *l'isolamento della vittima.*

Rientrano nel cyberbullismo:

- *flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- *harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- *cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- *denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- *outing estorto*: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- *impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- *esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line
- *sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

La scelta dell'IC è di vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet che siano in rete durante il tempo scuola, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi. L'uso improprio di telefono cellulare e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola comporta l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

### PROCEDURA IN CASO DI (CYBER)BULLISMO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE
<b>Segnalazione al DS e al referente</b> in forma scritta con apposita modulistica	Insegnanti, genitori, alunni che vengono a conoscenza del caso
<b>Raccolta informazioni e valutazione (appuntare tutto, anche i termini usati)</b>	Docenti di classe, referente bullismo, Dirigente
<b>Incontri con gli alunni coinvolti, vittima, (cyber)bullo/i, testimoni separatamente (appuntare tutto, anche i termini usati) e raccolta di prove</b>	Docenti di classe, sportello help tutor, referente bullismo, Dirigente
<b>Informazione ai genitori della vittima e del (cyber)bullo, separatamente (appuntare tutto, anche i termini usati)</b>	Coordinatore di classe, insegnanti, Dirigente
Lettera di comunicazione formale all'alunno e ai genitori del (cyber)bullo; scelta dell'opportuno	Consiglio di interclasse o classe straordinario

ammonimento al (cyber)bullo; valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.	
<b>Eventuali interventi in classe</b> (concordati con la vittima)	Docenti di classe, esperti esterni, forze dell'ordine
<b>Monitoraggio</b> del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del (cyber)bullo sia nei confronti della vittima.	Docenti di classe

**TUTTI GLI INTERVENTI E I PASSI FATTI VANNO SEMPRE VERBALIZZATI: deve restare traccia di tutto.**

### SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, **opportunamente accertati** e documentati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, sono considerati **mancanze gravi o gravissime** e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel **Regolamento d'Istituto**. Quando possibile, sono privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

In particolare si possono prevedere:

1. **lettera disciplinare** ai genitori (copia nel fascicolo dell'alunno)
2. **lettera di scusa** da parte del (cyber)bullo alla vittima e alla famiglia
3. incontri con lo **psicologo**
4. compito sul bullismo o **compiti/lavori sociali** a scuola
5. **sospensione dalle lezioni**
6. **sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari** ed extrascolastiche
7. **sospensione del diritto a partecipare a uscite sul territorio e viaggi di istruzione** di uno o più giorni
8. **trasferimento** ad altra classe
9. **espulsione** dalla scuola
10. **istanza di ammonimento** nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017) **al questore**, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che variano in base ai casi.
11. in caso di reato, **avvio della procedura giudiziaria** (solo per soggetti ultraquattordicenni): denuncia a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Lombardia;
12. **segnalazione ai Servizi Sociali** del Comune, nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa.

### PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Il Patto di corresponsabilità è allegato al Regolamento di Istituto.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Nicoletta Bassi**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)*